

Codice A1414E

D.D. 4 agosto 2025, n. 467

**C.D.S. S.p.A: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO), in regime esclusivamente privato.**



**ATTO DD 467/A1400B/2025**

**DEL 04/08/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** C.D.S. S.p.A: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO), in regime esclusivamente privato.

Con nota del 18 luglio 2025, acquisita al protocollo regionale n. 17131/A1414E del 21.07.2025, successivamente integrata con documentazione acquisita al protocollo regionale n. 17332/A1414E del 23.07.2025, il sig. Marco FERTONANI nato a Genova (GE) il 08.07.1976, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società "C.D.S. S.p.A." con sede legale in via Balleydier n. 7 a Genova (GE), ha depositato l'istanza di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 agosto 1994, n. 542, presso il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO) corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021.

Il progetto in istanza prevede l'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Sempra" con magnete Superconduttore da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2149036 – CND: Z11050104 - Tomografi a magnete chiuso con intensità di campo inferiore o uguale a 2T).

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura: dott. Luca Timossi – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Urologia, il medico responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura: dott.ssa Giusi Chiarelli – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: dott. Andrea De Thomatis – Qualifica: Dottore in Fisica;

il Legale Rappresentante della società C.D.S. S.p.A., titolare dell'Ambulatorio sito in via Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO), è autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria, comprensiva della branca specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello, con autorizzazione sanitaria numero 336 rilasciata dalla Città di Nichelino

– Città Metropolitana di Torino in data 17.07.2025;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 17620/A1414E del 25.07.2025 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della società C.D.S. S.p.A., a mezzo posta elettronica certificata acquisita agli atti con prot. n. 17698/A1414E del 28.07.2025, hanno trasmesso il nulla osta all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO) con le seguenti prescrizioni: *“purché sia individuato specificatamente uno studio medico come locale anamnesi e una refertazione dedicata. Preso atto che dalla documentazione esaminata ed in particolare dalla planimetria depositata emerge la presenza di proprietari terzi e altra attività nei locali adiacenti al sito ed in particolare al locale magnete, si ricorda che in merito al rumore ivi trasmesso dall'installazione del Proponente e Esercente C.D.S. S.p.A. questo deve rispettare i vigenti limiti acustici ambientali (L. 447/95 e DPCM 14/11/1997) che sono espressamente applicabili non solo per le civili abitazioni ma anche per le eventuali attività lavorative di soggetti terzi adiacenti alla attività nel sito RM e nelle attività propedeutiche; in merito al campo magnetico statico disperso dall'installazione si ricorda che il suo contributo a Bo non deve far superare il valore di 0,1 mT come somma di campi presenti al di fuori della proprietà del proponente. Si ricorda inoltre parimenti che sono da valutare e gestire gli allarmi e le emergenze oltre che all'interno della struttura sanitaria anche con le attività confinanti”*;

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante della società della società “C.D.S. S.p.A.”

all'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Semptra" con magnete Superconduttore da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2149036 – CND: Z11050104), in regime esclusivamente privato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

*determina*

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il sig. Marco FERTONANI nato a Genova (GE) il 08.07.1976, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società "C.D.S. S.p.A." con sede legale in via Balleydier n. 7 a Genova (GE) all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica per uso diagnostico prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Semptra" con magnete Superconduttore da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2149036 – CND: Z11050104) presso il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico sito in via XXV Aprile n. 76 a Nichelino (TO) in regime esclusivamente privato;

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di adempiere alle prescrizioni indicate in premessa al presente atto e di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.*

*La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.*

Il Funzionario estensore  
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile